



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

ORDINANZA n. 83/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

VISTO il decreto ministeriale in data 19.03.1992 con scadenza 25.05.2020, con il quale alla Società "AGIP" S.p.A. è stata conferita la concessione della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata convenzionalmente "F.C2.AG";

VISTA l'autorizzazione alla sospensione temporanea del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 6056 in data 05.03.2018, con il quale è stata autorizzata la sospensione temporanea dell'attività di produzione della concessione di coltivazione precitata per un periodo di 24 mesi;

VISTA la propria ordinanza n. 87/2014 in data 17.09.2014, come modificata con successiva ordinanza n. 28/2015 in data 17.06.2015, con la quale sono state disciplinate la navigazione, l'accesso, il transito, l'ancoraggio, la pesca e le altre attività marittime nelle zone di mare, in superficie ed in profondità, prossime alla piattaforma per la coltivazione di idrocarburi sopraccitata ed all'unità galleggiante "FIRENZE FPSO" impegnata nell'attività di coltivazione;

VISTA la nota prot. n. 2948 in data 27.09.2018, con la quale la Società "ENI", nel comunicare il cronoprogramma relativo alle attività conclusive di messa in sicurezza dei pozzi "Aquila 2 bis dir A" e "Aquila 3 dir A", dei risers, degli ombelicali e del sistema di ormeggio della "FIRENZE FPSO" nonché del disormeggio della medesima unità, ha chiesto, a partire dalla data di avvenuto sgombero della zona, l'aggiornamento della precitata ordinanza n. 87/2014 al fine di ripristinare l'accesso di navi ed aerei e di mantenere l'interdizione alle operazioni di ancoraggi, di pesca in profondità ed altre attività per profondità superiori a 250 nell'area avente raggio di 2.900 metri e centro nel punto di coordinate Lat. 40°55'26,98"N e Long. 018°19'34,35"E, stante la permanenza delle precitate attrezzature non segnalate;

VISTA la nota prot. n.3113 in data 04/10/2018, con la quale la Società "ENI" S.p.A. ha comunicato la fine dei lavori di disconnessione della "FIRENZE FPSO" e lo sgombero totale di tutti i mezzi dell'area interessata;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'aggiornamento delle norme imposte con l'ordinanza n. 87/2014;

VISTO l'art. 28 del D.P.R. n°886/1979;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che nelle acque prospicienti il Compartimento Marittimo di Brindisi e, precisamente, nella zona di mare ricadente nella piattaforma continentale italiana, ove insisteva la M/n "FIRENZE FPSO", unità impiegata nel campo di estrazione idrocarburi denominata "Campo Aquila" e più precisamente in posizione: Lat. 40°55'26,98"N e Long. 018°19'34,35"E permangono ostacoli in sospensione non segnalati costituiti da risers, ombelicali e sistemi di ormeggio.

Pertanto

ORDINA

ARTICOLO 1

La zona di mare avente centro nel punto di coordinate geografiche (WGS84) Lat. 40°55'26,98" N e Long. 018°19'34,35" E) e raggio pari a mt. 2.900 è interdetta ad operazioni di ancoraggio, di pesca in profondità ed altre attività per profondità superiori a 250 metri.

ARTICOLO 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e mediante l'inclusione alla sezione "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi>.

I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 171/2005 (Codice della nautica da diporto);
- b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.

ARTICOLO 3

L'ordinanza n.87/2014 in data 17.09.2014 è abrogata.

Brindisi, 05/10/2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni CAMU

